

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELOTIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2011/ 52441
DEL 28 FEBBRAIO 2011

Spett.le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E pc Comune di Torrile
Settore Assetto Territorio e Urbanistica
Strada 1° Maggio n. 1
43056 S. Polo di Torrile PR

Oggetto: risposta quesito del 7 febbraio 2011 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla eventuale localizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Torrile.

Con riferimento di cui all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

La Giunta regionale, con Deliberazione assembleare n. 28/2010, ha provveduto a definire i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. La rappresentazione cartografica è stata assunta con DGR n. 46/2011.

La deliberazione n. 28/2010 distingue:

1. le aree in cui non è possibile installare gli impianti fotovoltaici, perché trattasi degli ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale (parte A dell' Allegato);

2. le aree in cui è possibile localizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate condizioni e limiti (parte B dell' Allegato);
3. le aree in cui, purché fuori dalle aree di cui alla lettera A, è possibile localizzare gli impianti. senza dover rispettare i limiti dimensionali o di potenza nominale degli impianti previsti nelle tipologie trattate nella parte B dell' Allegato (parte C dell' Allegato).

Dalla risposta fornita dal comune le aree rientrano in "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" interessati anche da "Dossi di pianura" sono interessate da tutela ex art. 142 del Codice urbani e solo la parte più a nord è interessata da fascia di rispetto della viabilità. Con riferimento alle aree nella disponibilità del privato la delibera assembleare prevede la seguente disciplina:

- nelle aree agricole qualificate, ai sensi del PTPR e PTCP, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, può essere installato un impianto fotovoltaico, solo da parte di un'impresa agricola, a condizione che la superficie occupata dall'impianto non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di] Mw (punto B2);
- nelle aree agricole qualificate, ai sensi del PTPR e PTCP, zone di tutela dei caratteri ambientali i di laghi, bacini e corsi d'acqua, può essere installato un impianto fotovoltaico solo da parte di un'impresa agricola e con una potenza complessiva non superiore a 200 Kw (lettera B 1);
- nelle aree di cui alla lettera B7 dell' Allegato (zona agricola), non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della lettera B), può essere installato da parte di qualsiasi soggetto, impresa agricola e non, un impianto fotovoltaico che occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue in disponibilità del richiedente (lettera B7);
- le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli (punto C 1.b) sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza alcun limite dimensionale e di potenza a condizione che non ricadano tra quelle di cui alla lettera A. In relazione a tali aree è necessario, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, acquisire l'assenso del gestore della linea stradale, autostradale o ferroviaria, in quanto le aree comprese nelle fasce di rispetto sono destinate alle opere di ampliamento, ammodernamento, adeguamento tecnico-funzionale, ecc. delle infrastrutture cui ineriscono.

L'assenso è principalmente volto a verificare che nell'area interessata non sia prevista la realizzazione di interventi di tal natura (con riferimento ad un atto che comporta l'apposizione di un vincolo quinquennale preordinato all'esproprio o ad una programmazione del gestore di più lungo periodo) e ad assicurare l'accesso agli impianti. Non deve trascurarsi la possibilità che tale accertamento, anche in relazione alla considerevole durata di funzionamento dell'impianto, possa risultare difficile per il gestore, il quale potrebbe essere indotto ad un prudentiale diniego dell'assenso. Per consentire comunque l'utilizzazione della fascia di rispetto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, l'assenso potrebbe essere condizionato ad intese tra le parti (gestore e richiedente l'autorizzazione) con le quali le stesse si impegnano a rendere comunque possibile l'utilizzazione futura della fascia di rispetto, qualora si dovesse verificare la necessità di realizzare gli interventi sopra ricordati.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione nelle aree di cui alle lettere B e C dell'Allegato alla deliberazione n. 28/2010 è la conferenza dei servizi, il luogo deputato a valutare, per ogni singolo impianto, la compatibilità dello stesso con le caratteristiche dell'area.

Cordiali saluti

F.to Dott. Giovanni Santangelo